



19847-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di dilazione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

composta da:

Pierluigi Di Stefano - Presidente -
Orlando Villoni
Ercole Aprile
Benedetto Paternò Raddusa
Paola Di Nicola Travaglini -Relatrice -

Sent. n. sez. 651
U.P. - 22/04/2022
R.G.N. 41745/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

XY nato a *omissis*

avverso la sentenza dell'08/04/2021 della Corte di appello di Ancona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Raffaele Gargiulo, che ha depositato requisitoria scritta chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, avvocata (...), che ha concluso per l'accoglimento
dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona ha confermato
la pronuncia con la quale il Tribunale di Urbino aveva condannato, con il giudizio
abbreviato, XY alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, previa

applicazione delle attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. 572 cod. pen., per avere maltrattato dal 2005 al 2018 la madre, (...), con reiterati atti di vessazione consistiti in minacce, anche di morte, volte ad ottenere da lei il denaro per l'acquisto di stupefacenti. In particolare l'imputato, nella notte del 2005 l'aveva afferrata al collo e stretta finché non era intervenuto il marito; nel 2010 l'aveva colpita al viso con un violento schiaffo che le aveva procurato vertigini e abbassamento dell'udito; nel 2018 l'aveva minacciata dicendole che se non fosse stata la madre l'avrebbe già uccisa.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 572 cod. pen., per avere la Corte di appello di Ancona ritenuto sussistente l'abitudine delle condotte maltrattanti, descritte peraltro in modo generico, nonostante, dal capo di imputazione prima e dall'istruttoria poi, fossero risultati soltanto tre episodi commessi nell'arco di tredici anni, che al più avrebbero potuto assurgere ad autonome ipotesi delittuose, ove non prescritte o improcedibili. Con specifico riguardo all'elemento soggettivo la sentenza non aveva descritto quelli che erano stati definiti "i precedenti comportamenti" dell'imputato, anche lontani nel tempo e riportati sui social, utili al mantenimento della misura di sicurezza applicatagli, che avevano generato in lui la consapevolezza e l'intenzionalità della condotta delittuosa.

2.2. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la Corte distrettuale travisato le dichiarazioni della sorella dell'imputato, (...), convivente con lui e con la madre, ritenendole compatibili con quelle della persona offesa, nonostante la testimone avesse dichiarato di avere assistito "a moltissime discussioni in famiglia con XY", ma solo a un episodio di minacce di morte nel 2016, in cui il fratello aveva preteso dalla madre del denaro e lei, per interrompere l'aggressione, lo aveva assecondato.

2.3. Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la sentenza impugnata configurato il reato nonostante i lunghi periodi di assenza dell'imputato dalla casa familiare per plurimi ricoveri, subiti a causa della sua condizione di tossicodipendenza e per problemi di natura psichiatrica.

2.4 Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, per avere la sentenza impugnata rigettato la richiesta di rinnovazione della perizia medico legale, avanzata dalla difesa dell'imputato, nonostante: a) la discordanza tra le risultanze della perizia sull'imputabilità, disposta in primo grado, che aveva concluso per la piena capacità di intendere e di volere di XY, e gli

esiti di perizie svolte in altri processi penali che, al contrario, avevano ritenuto sussistente il vizio totale di mente o un disturbo di personalità; b) l'ammissione della perita (all'udienza del 07/11/2019) di non poter dire con certezza quale fosse la condizione dell'imputato all'insorgere della sua tossicodipendenza; c) l'esistenza di documentazione clinica del 2009, confermata nel 2015, attestante una psicosi di tale gravità da determinare il riconoscimento di invalidità civile al 100%.

2.5 Vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, in ordine al trattamento sanzionatorio fondato su una pena base superiore al minimo edittale in ragione dell'estensione temporale delle condotte e della loro offensività.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, trasmessa a mezzo pec il 6 aprile 2022, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Con memoria del 12 aprile 2022 il difensore dell'imputato ha rassegnato le sue conclusioni ex art.23 d.l. 137/2020, conv. in l. 176/2020, insistendo per l'accoglimento dei motivi contenuti nel ricorso, contestando integralmente gli argomenti della memoria della Procura generale e chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

2. Vanno congiuntamente trattati i primi tre motivi di ricorso, connessi tra loro, diretti a contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen.

2.1. La sentenza impugnata, da leggere come un *unicum* rispetto a quella del Tribunale di Urbino, alla luce dei rilievi formulati dal ricorrente già con l'atto di appello, opera una generica ricostruzione in fatto degli elementi costitutivi del reato omettendo innanzitutto di riportare le dichiarazioni della persona offesa sotto diversi profili: descrizione della condotta maltrattante cui era sottoposta da parte del figlio, continuità nel tempo della stessa, congruenza con quanto riferito dalla figlia.

A fronte di un processo in cui - seguendo l'impostazione accusatoria - la persona offesa esprime un'evidente vulnerabilità, oggettiva e soggettiva, ai sensi dell'art. 90-*quater* cod. proc. pen., derivante non solo dal titolo di reato, ma anche dalla protrazione per tredici anni delle condotte di cui è stata vittima e dal legame di consanguineità con l'imputato, suo figlio; le sentenze di primo e secondo grado

hanno letto le prove, soprattutto quelle dichiarative, limitandosi ad accennare al loro contenuto, senza minimamente approfondire e descrivere, come era necessario: a) quali fossero le specifiche modalità delle condotte dell'imputato e quali le conseguenti forme di disprezzo, mortificazione, umiliazione, controllo e soggezione alle quali la (...) sarebbe stata costretta dal figlio e quali effetti queste producessero sulla sua integrità fisica e psichica; b) quale asimmetria relazionale, oltre che fisica e di età, vi sarebbe stata tra l'imputato e la madre, tanto da avere portato il contesto familiare a normalizzare e tollerare le gravi violenze subite dalla donna senza denunciarle (si pensi ai tre episodi indicati nel capo di imputazione, di cui il primo un tentato strangolamento); c) quale incidenza avrebbe avuto la condotta vessatoria del figlio sulla vita della madre, sulle sue scelte, sulla sua indipendenza economica.

In sostanza le sentenze, omettendo del tutto di valorizzare il tenore specifico delle dichiarazioni della persona offesa, richiamate in modo decisamente indeterminato, hanno trascurato sia di descrivere lo stile di vita cui la (...) sarebbe stata costretta a causa delle condotte del figlio, anche quando questi si trovava ricoverato presso strutture sanitarie, sia di inserire i fatti in un preciso contesto relazionale tra autore e vittima non con formule generiche, ma calandole nel modello familiare di riferimento e nei ruoli da ciascuno ricoperti al suo interno.

Nel caso in esame la sentenza del Tribunale di Urbino, emessa con il rito abbreviato, quindi con la disponibilità di tutta l'attività di indagine svolta, dopo avere dato atto che la persona offesa era stata sentita due volte nel 2018, anziché riportarne e valutarne le dichiarazioni, si limita a rappresentare che (...) "su domanda dei verbalizzanti specifica i fatti oggetto di imputazione", per poi descrivere in modo stereotipato la donna come "una madre disperata, rimasta vedova, che non riesce in alcun modo a far fronte all'evidente problematica del figlio...". In sostanza, nella sentenza di primo grado non solo non si offre alcun minimo dettaglio utile a descrivere la personalità dell'imputato, della persona offesa e del loro rapporto (elementi di conoscenza necessari nei reati di violenza domestica per inquadrare il movente di genere e il contesto in cui questo prende forma); ma, aldilà dei riferimenti ai tre specifici episodi di lesioni personali, verificatisi però a significativa distanza di tempo l'uno dall'altro, non sono descritte le condotte maltrattanti se non come generiche richieste di denaro dell'imputato per acquistare droga, tali da generare le sue reazioni violente e minacciose allorché la madre si rifiutava. Sui contorni concreti di questi comportamenti null'altro è possibile evincere, anche perché le dichiarazioni della persona offesa non sono state riportate, ma lapidariamente indicate come conformi al capo di imputazione.

Dette importanti lacune erano state segnalate dalla difesa dell'imputato nell'atto di appello nella parte in cui si censurava la sentenza del Tribunale di

Urbino con riferimento: alla genericità e all'assenza descrittiva delle pretese di denaro di XY e dei "frequenti litigi" ad esse connessi; alle sommarie informazioni testimoniali rese dalla (...) il 19 ottobre 2018 (riportate alle pagine 4 e 5 dell'atto di appello) in cui la donna riferiva che il figlio "non reagiva con violenza tale da spaventarmi, si arrabbiava, diceva parolacce e se ne andava"; alla mancata valutazione delle dichiarazioni della figlia convivente di (...), (...) che aveva riferito solo di un episodio violento cui aveva assistito. A fronte delle impugnature carenze motivazionali, la sentenza di secondo grado, anziché circostanziare le prevaricazioni e le umiliazioni, leggendo unitariamente la relazione sopraffattrice tra autore e persona offesa, si è limitata, ancora una volta, a sintetizzare genericamente la condotta maltrattante evincibile dai verbali di sommarie informazioni testimoniali della (...) ("improperi e minacce divenuti quasi stabile modalità di relazione"; "violenza fisica per affermarsi o reagire alla madre che non lo asseconda"; facili esplosioni di ira dell'imputato verso la donna) e a dare sostanzialmente per scontati i tre specifici e più gravi atti descritti nell'imputazione.

Sulla base di questi elementi si deve ritenere fondata la censura del ricorso relativa alla mancata adeguata ricostruzione dell'assetto di ordinario sopruso vissuto per tredici anni dalla persona offesa, in quanto nel presente processo, focalizzato sull'imputabilità o meno del XY non si è attribuita valenza centrale alle dichiarazioni di (...), anche a fini descrittivi dei maltrattamenti, soprattutto psicologici, e dei traumi che ne erano conseguiti; degli effetti sulle sue scelte; del modello familiare e del ruolo degli altri parenti conviventi; dei motivi della mancata denuncia. Ciò è avvenuto nonostante nei reati di violenza domestica, e più in generale di violenza di genere, la prova – come noto - sia di regola costituita dalla testimonianza della persona offesa, visto che le condotte vessatorie si sviluppano in un contesto chiuso, cui spesso nessuno assiste, bastando quindi un'agevole attività di accertamento e interpretazione delle dinamiche della relazione tra autore e vittima, al fine di individuarne la disparità (economica, psicologica, sociale, culturale, fisica, ecc.), ivi inscrivendovi, se ve ne sono, singoli episodi costituenti di per sé reati. Se si opera questo esame, anche rappresentando la personalità e i modelli comportamentali riguardanti i ruoli di genere e familiari dei protagonisti, si evita di confondere il delitto di maltrattamenti con le liti familiari, lì dove vi sono i primi quando emerge un rapporto di gerarchia e di potere, dunque di sopraffazione di un soggetto su un altro; mentre vi sono le seconde quando le parti sono in posizione paritaria e simmetrica. Alcuni criteri per cogliere la differenza sono, ad esempio, che vi siano o meno l'accettazione del punto di vista dell'altro; che si ripeta o meno, con modalità prestabilite, la

soccombenza sempre dello stesso soggetto; che vi sia la sensazione di paura solo di uno dei due.

La censurata lacuna motivazionale assume ancor maggiore peso, proprio ai fini della configurazione dell'elemento oggettivo del reato, allorché la sopraffazione nelle sue diverse forme si sia dipanata nell'arco di un lungo tempo e sia stata intervallata da pause determinate dai ricoveri dell'imputato. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, però, perché la fattispecie possa dirsi integrata, non è affatto richiesta la sistematicità di condotte plurime, isolatamente inquadrabili come atti di violenza, ma è sufficiente che il comportamento dell'autore sia volto a comprimere la libertà e l'integrità della persona offesa, attraverso forme coercitive (fisiche, morali o economiche) che ne minano l'identità, la dignità o l'autodeterminazione. Il fatto che nel capo di imputazione siano riportati in modo più circostanziato solo gli episodi più gravi, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, potrebbe descrivere soltanto la ciclicità della violenza cui era soggetta la persona offesa.

Costituisce ormai orientamento pacifico di questa Suprema Corte quello secondo il quale il reato previsto dall'art. 572 cod. pen. è integrato allorché siano compiuti più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria tali da determinare sofferenze fisiche o morali (Sez. 6, n. 3253 del 12/06/2018 non massimata; Sez. 6, n. 45309 del 25/09/2019 non massimata; Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2013, O., Rv. 267270).

Il sostrato normativo sovranazionale su cui si fonda detta interpretazione, che non richiede l'illiceità in sé dei singoli episodi, già puntualmente richiamato e approfondito dalla sentenza delle Sez. U, n.10959 del 29 gennaio 2016, P.O. in proc. C., Rv. 265893, è dato innanzitutto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (detta Convenzione di Istanbul), ratificata senza riserve con l. 27 giugno 2013, n. 77, da ritenere il più importante strumento, giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza che, nel suo Preambolo, richiamandone "la natura strutturale" la qualifica come "uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini". Attraverso questa chiave di lettura, dal respiro più ampio, per cui il diritto delle donne di vivere libere dalla violenza costituisce "un diritto umano" (art. 3 della Convenzione), diventa inammissibile l'interpretazione limitativa e ridimensionante, proposta dal ricorso, di confinare il reato di cui all'art. 572 cod. pen. ai soli casi in cui vi siano continuative forme di violenza fisica, omettendo del tutto la valutazione di forme ancor più pregnanti, ma meno visibili, come la violenza psicologica o la violenza economica. D'altra parte è stata proprio la lettura

costituzionalmente e convenzionalmente orientata del delitto in esame, fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, ad avere evitato l'obbligo dello Stato di adeguare il nostro ordinamento alla Convenzione di Istanbul per perseguire la violenza nei confronti delle donne in contesto familiare. In questi termini si è espresso lo stesso Grevio (Gruppo di esperte del Consiglio d'Europa incaricato di monitorare l'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati membri che la hanno sottoscritta) che nel primo Rapporto sull'attuazione della Convenzione di Istanbul da parte dell'Italia (presentato il 13 gennaio 2020), a legislazione sostanzialmente invariata sul punto (visto che l'art. 572 cod. pen., aldilà di specifici interventi, nella descrizione della condotta risale al 1930), ha valutato positivamente che la violenza domestica, la cui definizione e descrizione non compare nel codice penale, sia intesa, in linea con le norme convenzionali ratificate, come l'insieme di comportamenti vessatori che, pur singolarmente considerati, possono anche non costituire reato, senza dunque richiedere la reiterazione di atti di violenza (tra le altre Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, O., Rv. 267270; Sez. 6, n. 44700 del 08/10/2013, P., Rv. 256962). Infatti, ciò che qualifica la condotta come maltrattante, in una quadro di insieme e non parcellizzato della relazione tra autore e vittima, è che gli atti coercitivi, anche solo minacciati, operanti a diversi livelli (fisico, sessuale, psicologico o economico), siano volti a ledere la dignità della persona offesa, ad annientarne pensieri ed azioni indipendenti, a limitarne la sfera di libertà ed autodeterminazione, anche rispetto a scelte minimali del vivere quotidiano, fino a ridurla ad essere, anche solo in parte, non più una persona, ma uno strumento di soddisfacimento di desideri e bisogni, di qualsiasi natura, del maltrattante.

Alla luce di questo apparato normativo e interpretativo risulta evidente l'incompletezza e la lacunosità degli argomenti posti a base della sentenza impugnata, nei quali difetta la descrizione dell'assetto di soggezione cui la persona offesa sarebbe stata tenuta dal figlio, richiedendosi, aldilà della ricostruzione dei tre menzionati episodi di lesioni, peraltro solo accennati, la rappresentazione delle concrete condotte dell'imputato utili a questo fine.

2.2. Con riguardo alla censura mossa alla sentenza impugnata relativa alla mancata valutazione dell'intervallo temporale intercorso tra i tre singoli atti di violenza fisica, alla luce dei numerosi ricoveri dell'imputato, si ritiene che la Corte di appello di Ancona abbia correttamente applicato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 56961 del 19/10/2017, F., Rv. 272200) lì dove ha ritenuto influenti, ai fini dell'abitualità della condotta, le interruzioni della convivenza per i periodi di permanenza di XY in strutture psichiatriche o in comunità di recupero per tossicodipendenti. Infatti, le violenze e le minacce dell'imputato nei confronti della madre erano volte proprio a

costringerla a riprenderlo in casa e quando ciò avveniva i maltrattamenti sembrerebbero essere ripresi senza soluzione di continuità. La motivazione, anche in questo caso, non va censurata per il principio di diritto richiamato, bensì per il modo in cui è stato applicato nel caso di specie, non essendo state le relative enunciazioni sorrette da un'adeguata descrizione delle modalità attraverso le quali queste condotte sopraffattorie si sarebbero espresse in concreto.

2.3. Anche la censura riguardante l'elemento soggettivo del reato, sempre con riferimento al profilo del suo mancato concreto apprezzamento da parte dei giudici di merito, è fondata. Invero, per ritenere integrato il dolo non è necessario comprovare la volontà di programmare una pluralità di atti idonei a cagionare sofferenze fisiche o morali, ma basta la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria idonea a ledere la personalità della vittima e la sua dignità (Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, Osintsev, Rv. 279326; Sez. 6, n. 12196 del 04/07/2019, Di Bono, non massimata; Sez. 6, n. 15146 del 19/03/2014, D'A., Rv. 259677). Nel caso di specie la sentenza, proprio in relazione all'elemento soggettivo del reato, richiamando in modo generico l'uso dei social da parte di XY per minacciare la madre ed esprimerle "avversione e disprezzo", ha attestato che la (...) era sofferente e prostrata a causa dei comportamenti del figlio, da ciò evincendo la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Detto argomento, però, non solo non è sufficiente, ma rischia anche di invertire l'oggetto dell'accertamento che viene illogicamente spostato dalla volontà dell'imputato alla reazione della persona offesa.

Il dolo, nel delitto in esame, non è provato dal livello di prostrazione procurato in chi subisce la condotta, anche perché questo cambia a seconda della sua personalità oltre che del tipo o del tempo del maltrattamento subito. Ciò che, invece, costituisce oggetto dell'accertamento circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è la volontà dell'autore di piegare e sottomettere la persona offesa, negandole libertà e dignità, affermando la propria posizione di incontrastato dominio proprio attraverso le condotte maltrattanti; cosicché l'eventuale condotta della vittima, reattiva o passiva, diventa del tutto irrilevante ed utile, al più, a fini descrittivi o sintomatici.

2.4. In tale ottica la sentenza impugnata non offre neppure una convincente risposta alla doglianza difensiva con la quale era stata denunciata la contraddittorietà tra dichiarazioni rese dalla sorella dell'imputato e quelle della persona offesa, nei termini di un mancato approfondimento, ancora una volta sistematico, della differenza tra maltrattamenti e liti familiari per come sopra indicata.

Le dichiarazioni della figlia della persona offesa, del tutto omesse nella sentenza del Tribunale di Urbino, sono sinteticamente e genericamente riportate nella sentenza di secondo grado. (...), sorella dell'imputato, aveva riferito che le pretese di denaro e le invettive non l'avevano mai riguardata e che nella sola occasione del 2016 era dovuta intervenire, per placare l'ira del fratello, assecondandolo e portandolo all'ufficio postale a ritirare il denaro. Neanche questo episodio viene in un qualche modo circostanziato, ad esempio con riferimento a comprendere di chi fosse il denaro, quale fosse stata la condotta dell'imputato che aveva determinato la teste a intervenire, la condizione di soggezione della madre, la situazione di sostanziale tolleranza delle violenze verso la (...) da parte del contesto familiare.

3. Nell'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso resta assorbito l'esame delle censure formulate con il quinto motivo relativo al trattamento sanzionatorio.

4. Manifestamente infondato, invece, è il quarto motivo di ricorso, riguardante la mancata rinnovazione della perizia medico legale, in quanto si tratta di un mezzo di prova sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, Rv. 270936). Peraltro, aldilà di questo, nella sentenza della Corte di appello (pp. 7 e 8) si argomenta in modo logico e immune da vizi il rigetto dell'eccezione alla luce delle conclusioni della perizia, disposta in primo grado, circa la capacità di intendere e di volere dell'imputato, che aveva puntualmente tenuto conto delle osservazioni svolte dalla difesa con riferimento sia ai diversi esiti cui erano pervenuti i periti in altri procedimenti penali, sia con riferimento alla originaria condizione di tossicodipendenza e agli accertamenti in sede di invalidità civile. Al riguardo la sentenza censurata richiama proprio l'esame della perita, avvenuto in contraddittorio e riportato per ampi stralci nella sentenza di primo grado (dalle pp. da 4 a 10), in cui la stessa espressamente dichiara che la condotta di reato non era stata "né frutto, né sintomo della patologia mentale", ma era stata soltanto l'espressione della modalità manipolatoria dell'imputato di utilizzare le persone come oggetti utili a soddisfare le sue esigenze, in particolare quella della tossicodipendenza. A questa lettura aderiscono le sentenze di primo e secondo grado che, con argomenti logici e coerenti rispetto a quanto emerso nel dibattimento, inquadrano le condotte di XY nell'articolazione complessa del sostrato sopraffattorio da questi praticato in modo continuativo, ed esibito anche sui social, nei confronti della madre con cui non ha registri comunicativi diversi dall'aggressione e dal disprezzo quando non si sottomette alle sue pretese economiche.

Anche la doglianza sull' omessa motivazione in ordine alla divergenza tra le conclusioni della perita e quelle di altri medici è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha espressamente richiamato, perché più analitica e condivisibile, la metodologia seguita dalla perizia che aveva tenuto conto e criticato le opposte valutazioni operate da altri professionisti, in diversi contesti ed in altri ambiti, estranei a quello in esame, rendendo un giudizio finale che aveva tenuto conto della specificità delle condotte violente del periziato nei confronti della propria madre, esplicatesi in un così lungo periodo di tempo. In particolare, nella sentenza di primo grado, da leggere unitamente a quella della Corte di appello che vi fa espresso rinvio, si era richiamata la dichiarazione resa dal Dott. (...) medico curante dell'imputato, secondo cui la psicosi di questi non ne escludeva la capacità di autodeterminarsi "soprattutto in relazione alle continue minacce ed aggressioni alla madre".

A ciò si aggiunge che il costante orientamento della Suprema Corte è nel senso di ritenere che la presenza di una patologia mentale, anche severa, non basta da sola a diminuire o escludere la responsabilità del comportamento violento perché è indispensabile la dimostrazione che essa sia in diretta relazione causale con la specifica condotta criminosa (Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616). L'imputato di maltrattamenti che, come XY, soffre di un disturbo psichiatrico aggravato dall'uso di sostanze stupefacenti non ha un minore o maggiore rischio di commettere il delitto rispetto ad altri, altrimenti si torna alla dottrina tedesca della *colpa d'autore* o *colpa per il modo d'essere* (*Taterschuld*) che contrasta con i basilari principi del nostro sistema costituzionale; ma deve dimostrare che le caratteristiche cliniche e le dimensioni psicopatologiche coinvolte, in rigorosa relazione con la condotta maltrattante rispetto a quella specifica vittima, siano state le sole a determinare la condotta. Se così non fosse si confonderebbero, ed identificherebbero, la malattia psichiatrica e la tossicodipendenza, che al più potrebbero costituire fattori di rischio, con il comportamento violento e maltrattante tanto da stigmatizzare le prime e chi ne è affetto.

5. Alla stregua di tali rilievi e in ragione dell'accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, va rilevato come la motivazione della Corte di appello di Ancona risulti deficitaria nella parte relativa alla puntuale descrizione dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato nei termini sopra indicati. La sentenza, dunque, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia che nel nuovo giudizio colmerà l'indicata lacuna motivazionale eventualmente anche utilizzando i propri poteri integrativi ai sensi dell'art. 441 cod. proc. pen. nel caso dovesse ritenere di non poter decidere allo stato degli atti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Perugia.

Così deciso il 22/04/2022

La Consigliera estensora

Paola Di Nicola Travaglini

Paola Di Nicola Travaglini

Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

Pierluigi Di Stefano

